

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ex legge n. 6 del 09/01/2004

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l'amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso (richiesta).

Il ricorso può essere proposto:

- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Il ricorso deve contenere:

- Le generalità del beneficiario e del richiedente.
- La residenza o dimora abituale del beneficiario.
- Le ragioni per cui si chiede la nomina di amministratore di Sostegno.
- L'indicazione dei bisogni e delle spese del beneficiario.
- L'indicazione dell'Amministratore di Sostegno se già individuato (può essere un familiare, un professionista, un volontario che accetta di essere nominato in tale ruolo).
- Copia integrale dell'atto di nascita (richiesta al Comune di nascita).
- Relazione del medico curante o del medico della struttura, se ricoverato.
- Il rimborso dell'imposta di bollo vigente.

È fondamentale descrivere le condizioni e le esigenze di cura e di vita del beneficiario, nonché le necessità urgenti per cui si rende indispensabile chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio.

L'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata?

Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?

No. L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?

Sì:

- a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello
- b) contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

Sì:

- 1) con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
- 2) con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.

In quali casi si procede all'attribuzione "d'ufficio" dell'amministratore di sostegno?

Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.